

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984

ONOREVOLI SENATORI. – Gli Accordi sottoscritti il 15 settembre 1980 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sulla neutralità dell'Isola, che consistettero in una dichiarazione di neutralità da parte del Governo della Valletta e in una corrispondente dichiarazione di riconoscimento e rispetto di tale neutralità da parte italiana, comprendevano anche, quale parte integrante del sistema degli accordi, un Protocollo di assistenza economica e finanziaria con scadenza il 31 dicembre 1983, in forza del quale il Governo italiano si impegnava a corrispondere a quello maltese:

a) un contributo diretto all'erario maltese di 60 milioni di dollari USA, in quote di 12 milioni all'anno per cinque anni a partire dal 1979 (articolo I);

b) un credito finanziario agevolato di 15 milioni di dollari USA per progetti di sviluppo dell'Isola da realizzare secondo le procedure della legge n. 38 del 9 febbraio 1979 (articolo II);

c) un aiuto allo sviluppo economico, sociale, tecnico e culturale dell'Isola sotto forma di programmi di cooperazione da realizzare in base alla menzionata legge n. 38 per un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari USA (4 milioni di dollari USA all'anno, da utilizzare entro il 1983) (articolo III).

Il Protocollo, ispirato alla volontà di intensificare i rapporti tra i due Paesi e di dare impulso allo sviluppo di Malta, la cui dichiarazione di neutralità rivestiva grande rilievo

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

politico per il Governo italiano anche sotto il profilo di un rafforzamento della sicurezza dell'area mediterranea, è stato attuato integralmente per quanto concerne gli articoli I e II, relativi, rispettivamente, al contributo finanziario diretto all'erario maltese di 60 milioni di dollari USA e al credito finanziario agevolato di 15 milioni di dollari USA. L'articolo III del Protocollo, relativo alla realizzazione di programmi di cooperazione per un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari USA ai sensi della citata legge n. 38, ha potuto viceversa trovare entro il 31 dicembre 1983, data di esaurimento della validità del Protocollo, un'applicazione solo parziale, essendosi rivelato impossibile, malgrado ogni sforzo delle parti, conciliare le esigenze segnalate dal Governo maltese con le peculiarità tecniche di funzionamento del sopra ricordato strumento normativo.

Poiché è nell'interesse italiano di mantenere e di incrementare anche per il futuro i rapporti di cooperazione con Malta, la cui condizione di neutralità continuiamo a considerare determinante per la stabilità della regione mediterranea, appare opportuno dare seguito in altra

forma alla volontà già espressa nell'articolo III del Protocollo del 1980 per venire incontro alle necessità che sono state manifestate dalla parte maltese e che non hanno potuto essere soddisfatte con lo strumento normativo della legge n. 38 del 9 febbraio 1979 entro i termini di scadenza del Protocollo.

Si è ravvisata pertanto la convenienza di corrispondere al Governo della Repubblica di Malta l'importo arrotondato di 14 milioni di dollari USA, a titolo di contributo finanziario da erogarsi a saldo dell'articolo III citato.

A tal fine, si è proceduto allo Scambio di Note fra il Governo italiano ed il Governo maltese di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Il Governo di Malta, peraltro, ha a varie riprese sottolineato la necessità di poter disporre, con urgenza, della somma corrispondente al saldo dell'articolo III del Protocollo finanziario. A questo scopo, esso ha fatto stato di contatti in corso con un istituto di credito per la stipula di un prestito di ammontare corrispondente al predetto saldo; contatti di cui il Governo italiano è stato messo al corrente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta relativo alla concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELLE NOTE

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Malta a Roma ed ha l'onore di riferirsi al Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta il 15 settembre 1980 contestualmente allo Scambio di Note tra i due Governi sulla neutralità di Malta.

Come noto, detto Protocollo, ispirato alla volontà di intensificare i rapporti amichevoli tra i due Paesi e di cooperare allo sviluppo reciproco, anche in vista di un rafforzamento della sicurezza dell'area mediterranea, è stato attuato integralmente per quanto concerne gli articoli I e II, relativi, rispettivamente, al contributo finanziario di 12 milioni di dollari USA all'anno per cinque anni e al credito finanziario agevolato di 15 milioni di dollari USA, concesso nelle condizioni più favorevoli desiderate dal Governo maltese, destinato a progetti di sviluppo per l'Isola secondo le procedure della legge n. 38 del 9 febbraio 1979.

L'articolo III del Protocollo, relativo alla realizzazione, ai sensi della citata legge n. 38, di programmi di cooperazione a beneficio di Malta per un ammontare di 4 milioni di dollari USA all'anno, ha potuto viceversa trovare una applicazione solo parziale, essendosi rivelato nel frattempo impossibile, malgrado ogni favorevole disposizione, conciliare le esigenze segnalate in materia dalla parte maltese con le peculiarità tecniche di funzionamento dello strumento normativo sopra menzionato.

Da parte maltese è stato in merito prospettato che una prestazione incompleta dei benefici

previsti dall'articolo III del Protocollo è suscettibile di riflettersi negativamente sul pieno conseguimento degli scopi che con il Protocollo stesso si intendevano raggiungere, i quali mantengono inalterata la loro validità.

Poichè è interesse di entrambi i Governi di mantenere ed incrementare anche per il futuro i rapporti di cooperazione in vista di un più rapido sviluppo economico dell'Isola, si desidera portare a conoscenza della controparte maltese che il Governo italiano è disposto a dare in altra forma seguito alla volontà già espressa nel citato articolo III del Protocollo per venire incontro alle necessità manifestate dalla parte maltese e che non hanno potuto essere soddisfatte con lo strumento della legge n. 38 del 9 febbraio 1979.

Il Governo italiano è pronto a chiedere al Parlamento l'autorizzazione a corrispondere al Governo della Repubblica di Malta, a titolo di contributo finanziario da erogarsi a saldo dell'articolo III del Protocollo 1980, l'importo arrotondato di 14.000.000 di dollari USA.

Qualora il Governo della Repubblica di Malta concordi con quanto sopra, il Ministero degli affari esteri ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta ed accettazione maltese costituiscano un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore mediante lo Scambio di strumenti di ratifica.

Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Malta i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 4 maggio 1984.

NOTE VERBALE

The Embassy of the Republic of Malta presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honour to refer to the latter's Note Verbale No. 0049/282 dated 4 May, 1984 handed to the Charge' d'Affaires regarding the Italo-Maltese Financial Protocol signed on 15 September, 1980.

The Government of the Republic of Malta accepts the proposal of the Government of the Republic of Italy as presented in the latter's Note Verbale 0049/282 dated 4 May, 1984, to seek Parliamentary approval for US 14 milion

dollars to be transferred to the Maltese Government in full settlement of the outstanding funds under Article III of the Italo-Maltese Financial Protocol of 1980 without prejudice to outstanding equipment and technical assistance already approved by the Italian Department of Technical Cooperation.

The Embassy of the Republic of Malta avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the assurance of its highest consideration.

8 May, 1984

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di Malta presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana ed ha l'onore di far riferimento alla Nota Verbale n. 0049/282 di quest'ultimo, in data 4 maggio 1984, consegnata all'incaricato d'affari e concernente il Protocollo finanziario italo-maltese firmato il 15 settembre 1980.

Il Governo della Repubblica di Malta accetta la proposta del Governo della Repubblica italiana, presentata nella sua Nota Verbale n. 0049/282 del 4 maggio 1984, di chiedere l'approvazione del Parlamento per il trasferimento di 14 milioni di dollari USA

al Governo maltese a saldo totale dei fondi in pendenza ai sensi dell'articolo III del Protocollo finanziario italo-maltese del 1980, senza pregiudizio per le attrezzature e l'assistenza tecnica in corso di fornitura e già approvate dal Dipartimento italiano per la cooperazione tecnica.

L'Ambasciata della Repubblica di Malta si avvale della presente occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana le assicurazioni della sua più alta considerazione.

8 maggio 1984.